

Variazione dell'ordinamento dei beneficiari

Secondo quanto stabilito dall'art. 54 del Regolamento di previdenza, una persona assicurata può stabilire a proprio piacimento i diritti dei singoli beneficiari all'interno di un gruppo. Per registrare un/a convivente compilare il formulario «Dichiarazione sulla comunità di convivenza».

1. Persona assicurata

Azienda

Cognome

Nome

Via, n.

NPA/Luogo/Paese

Data di nascita

Numero AVS

N. telefono

E-mail

Stato civile	celibe/nubile	coniugato/a	divorziato/a
	unione domestica registrata	unione domestica sciolta	vedovo/a

2. Importanti avvertenze

- Se l'ordine dei beneficiari figuranti in una categoria deve essere modificato o se il capitale in caso di decesso deve essere ripartito su più persone aventi diritto della stessa categoria, l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità deve presentare in tempo di vita il modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» alla Compacta Fondazione collettiva LPP. In assenza del modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari», la Compacta Fondazione collettiva LPP liquida in parti uguali il capitale in caso di decesso sulla base dell'ordine previsto dal Regolamento.
- Se come beneficiari sono previste le persone della categoria a. (con diverse percentuali), occorre sempre presentare il modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» con tutte le informazioni su queste persone.
- L'istituto di previdenza, al manifestarsi del caso di previdenza (momento del decesso dell'assicurato/beneficiario di rendita), verifica la possibilità, in virtù delle basi giuridiche e del Regolamento di previdenza, di corrispondere il capitale di decesso in conformità all'ordinamento dei beneficiari presentato.
- Si raccomanda di effettuare una verifica periodica dell'ordinamento dei beneficiari presentato. Se non si desidera più una clausola beneficiaria esistente o se essa non è più realizzabile (p. es. in caso di decesso di un beneficiario), occorre presentare un nuovo modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari». In caso contrario l'istituto di previdenza si riserva il diritto di liquidare in parti uguali il capitale in caso di decesso in base all'ordinamento previsto dal Regolamento.
- Con la presentazione di ogni nuovo modulo «Variazione dell'ordinamento dei beneficiari» la persona assicurata o il beneficiario di rendita revoca tutte le modifiche dell'ordinamento dei beneficiari presentate precedentemente all'istituto di previdenza.
- La comprova dell'adempimento alle condizioni del diritto alla prestazione spetta alle persone che fanno valere una pretesa in merito alla corresponsione del capitale in caso di decesso. L'istituto di previdenza è autorizzato a richiedere agli eventuali beneficiari la documentazione necessaria all'accertamento.
- Risultano determinanti le disposizioni regolamentari vigenti al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita.

Cognome	Nome
Numero AVS	

3. Variazione dell'ordinamento dei beneficiari

Desidero la seguente variazione dell'ordinamento dei beneficiari nelle categorie a. – e in conformità al Regolamento di previdenza, art. 54 cpv. 2, dell'istituto di previdenza:

In caso di decesso di una persona assicurata, un capitale di decesso spetta:

- a. al coniuge / partner registrato

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

ai figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfani

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

alle persone fisiche al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in misura determinante

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

alla persona che ha ininterrottamente convissuto in concubinato con il defunto negli ultimi cinque anni fino al suo decesso nella stessa economia domestica; o alla persona che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

Cognome	Nome
Numero AVS	

Se non vi sono beneficiari ai sensi della lettera **a.**

- b.** ai figli del defunto non aventi diritto a una rendita per orfani

Le persone figuranti alla lettera **b.** possono risultare come beneficiari solo in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera **a.**

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

- c.** i genitori della persona deceduta

Le persone figuranti alla lettera **c.** possono risultare come beneficiari solo in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere **a.** e **b.**

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

- d.** ai fratelli e alle sorelle, ai fratellastri e alle sorellastre

Cognome, Nome	Data di nascita	Relazione con la persona assicurata	Quota in % (non CHF)

Se non vi sono beneficiari ai sensi delle lettere **a.** **b.** **c.** e **d.**

- e.** agli altri eredi legittimi con esclusione dell'ente pubblico

Cognome

Nome

Numero AVS

4. Dichiarazione e firma

Ho preso atto che al momento del mio decesso saranno determinanti le disposizioni regolamentari e giuridiche e non le circostanze di vita attuali. La presente variazione dell'ordinamento dei beneficiari è valida a partire dalla data di conferma della Fondazione e fino alla sua eventuale revoca. Essa decade in caso di recesso dalla Compacta Fondazione collettiva LPP.

Luogo, data

Firma della persona assicurata